



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 17 DEL 11-03-2021

**Oggetto: EMERGENZA "COVID 19" - MISURE DI CONTENIMENTO DA
ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL
DIFFONDERSI DEL VIRUS.**

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;

VISTO l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 11 comma 1 nella parte in cui dispone che " Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private" e l'articolo 28, commi 1 e 2, laddove è previsto che

"1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00."

CONSIDERATO che la misura principale di prevenzione, ribadita in tutti i provvedimenti sopra citati, resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, oltre all'obbligo di indossare gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTO l'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui "è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2

del decreto-legge n. 19 del 2020” (comma 8) e “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (comma 9);

CONSIDERATO che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non deroga al divieto di assembramento, ma costituisce una ulteriore prevenzione laddove, per qualsiasi motivo, il distanziamento non possa essere mantenuto per circostanze non imputabili alla volontà dei singoli individui;

CONSIDERATO che lo stazionamento, anche individuale, costituisce il presupposto per l’assembramento di più persone e che, pertanto, in considerazione della particolare gravità della diffusione del contagio è necessario prevenire ogni situazione che possa favorire l’assembramento prima del suo formarsi;

DATO ATTO che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale, hanno evidenziato le difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore pomeridiane e serali;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e locale registrato nel mese di febbraio 2021, con tendenza confermata nei primi giorni di marzo 2021;

CONSIDERATO che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria pomeridiana/serale che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento legate allo svolgimento di attività economiche, senza ricorrere alla chiusura totale di alcune strade e piazze dove si verificano notoriamente assembramenti, in particolare davanti agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande;

ORDINA

1. dal giorno 12 Marzo al giorno 21 marzo 2021 inclusi, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico:

- il divieto, nelle aree pubbliche, di stazionamento immotivato delle persone. Il suddetto divieto riguarda in particolare i soggetti che stazionano nelle aree pubbliche senza una motivazione legittima e fa in ogni caso salva la possibilità di transitare, secondo le norme

già vigenti e con le motivazioni previste dalla normativa statale;

- il divieto di utilizzo di tutte le attrezzature da gioco ubicate in aree e parchi pubblici e delle panchine presenti nel territorio comunale;

2. il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di utilizzo delle attrezzature da gioco ubicate in aree e parchi pubblici e delle panchine presenti nel territorio comunale;

ORDINA ALTRESI'

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce violazione dell'art. 4 del D.L. 19/2020 con sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00;

DISPONE INFINE

Che copia della presente sia trasmessa:

al S.E. Prefetto di Lucca;

al Sig. Questore di Lucca;

alle forze di Polizia presenti sul territorio;

che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Porcari

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza il Corpo di Polizia Municipale di Porcari e tutte le Forze dell'Ordine come pure la Polizia Provinciale, secondo le indicazioni del Questore di Lucca, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

IL SINDACO

Leonardo Fornaciari

